

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «IXI» per prodotti della classe 9 — domanda n. 723 140

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Jochen und Eckhard Klein GbR

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo comunitario «ixi» per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: L'opponente non deduce alcuna prova evidente della somiglianza tra i rispettivi beni. La commissione di ricorso ha interpretato in maniera eccessivamente ampia lo scopo della tutela del marchio anteriore e ha omesso di esaminare compiutamente i fattori rilevanti ai fini della valutazione della somiglianza tra i rispettivi beni. Inoltre, la commissione di ricorso ha preso in considerazione le ragioni per le quali la ricorrente ha scelto il proprio marchio, le quali, secondo la stessa ricorrente, sono irrilevanti ai fini della decisione.

Ricorso presentato il 9 marzo 2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos/UAMI — Polaris Software Lab (POLARIS)

(Causa T-79/07)

(2007/C 95/110)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SHS Polar Sistemas Informáticos, SL (Madrid, Spagna) (Rappresentante: C. Hernández Hernández, avv.)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Polaris Software Lab Ltd (Chennai, India)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 gennaio 2007 (procedimento R 658/2006-2);
- condannare l'UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Polaris Software Lab Ltd

Marchio comunitario interessato: il marchio figurativo «POLARIS» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42 — domanda n. 3 267 713

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo comunitario «POLAR» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati della classe 9

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto i) il marchio anteriore può essere riferito a software destinati a un consumatore non specializzato, il che potrebbe generare confusione, ii) la lieve differenza visiva e fonetica tra i due marchi in conflitto non basta ad evitare un rischio di confusione e iii) entrambi i marchi si riferiscono a un significato identico.

Ricorso presentato il 15 marzo 2007 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)

(Causa T-80/07)

(2007/C 95/111)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, USA) (Rappresentanti: C. Bercial Arias, C. Casalonga, K. Dimidjian-Lecompte, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione impugnata della seconda commissione di ricorso 12 gennaio 2007 (procedimento R 1090/2006-2), recante il rigetto parziale della domanda di marchio comunitario n. 2937522 BUILT TO RESIST per i seguenti prodotti: